



Schema di Regolamento dell'Imposta di soggiorno

Comune di Monteleone d'Orvieto

Approvato con Deliberazione C.C. n. 47 del 30.11.2024

Sommario

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	1
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta . Destinazione del gettito.	2
Articolo 3 - Soggetto passivo.....	3
Articolo 4 - Esenzioni ed agevolazioni	3
Articolo 5 – Obblighi tributari.....	4
Articolo 6 - Versamento dell'imposta.....	4
Articolo 7 - Disposizioni in tema di accertamento	5
Articolo 8 - Sanzioni	5
Articolo 9 - Riscossione coattiva.....	6
Articolo 10 - Rimborsi.....	6
Articolo 11 - Contenzioso.....	7
Articolo 12 – Rinvio dinamico	7
Articolo 13 – Tutela dei dati personali	7
Articolo 14 – Rinvio ad altre disposizioni ed entrata in vigore	7

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta. Destinazione del gettito.

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Monteleone d'Orvieto in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. Per l'anno 2025, l'applicazione dell'imposta e delle relative tariffe decorre dal 01.04.2025 mentre per gli anni successivi decorrerà dal 1 gennaio di ciascun anno. A partire dal 2026, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di qualunque tipo, ubicate nel territorio del Comune di Monteleone d'Orvieto, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi e 10 pernottamenti non consecutivi nell'anno solare. Dal sesto giorno, nel caso di pernottamenti consecutivi, e dall'undicesimo giorno in caso di pernottamenti non consecutivi, l'imposta sarà dovuta al 50%.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, country house, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Monteleone d'Orvieto.
5. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. È soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Monteleone d'Orvieto e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune medesimo.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

Articolo 4 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età e gli anziani oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età;
 - le persone con disabilità regolarmente riconosciuta dalle commissioni mediche provinciali ai sensi dell'art. 4, legge 104/1992 11 e dell'art. 381 del DPR 495/1992 e l'eventuale accompagnatore;
 - i malati che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
 - i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si

- applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- il personale appartenente alle forze dell'ordine, forze armate ed al corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che soggiornino per esclusive esigenze di servizio;

Articolo 5 – Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare, sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, e quindi entro il 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre e 16 gennaio, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.
2. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:
 - informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Amministrativo del Comune;
 - riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
 - presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, qualora aventi diritto;
 - segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta;
 - trasmettere, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, la dichiarazione, cumulativamente e telematicamente, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 6 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Monteleone d'Orvieto.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo al trimestre in cui è avvenuto l'incasso, quindi entro il 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre e 16 gennaio, mediante:
 - a. bonifico bancario;
 - b. piattaforma digitale "pagoPA";
 - c. pagamento diretto effettuato presso gli sportelli dell'Istituto bancario che agisce come Tesoreria comunale;
 - d. ogni altra modalità di pagamento offerta dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali.
3. Il gestore di più strutture ricettive è tenuto ad eseguire un versamento specifico per ogni struttura ricettiva;

Articolo 7 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 8 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo;

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 9 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto,, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 10 - Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti successivi

dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 250,00 la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 11 - Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 12 – Rinvio dinamico

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

In tali casi, nelle more della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 13 – Tutela dei dati personali

Il comune garantisce che il trattamento dei dati personali, di cui venga in possesso in ragione della gestione dell'imposta di soggiorno, si svolga nel pieno rispetto della normativa vigente.

Articolo 14 – Rinvio ad altre disposizioni ed entrata in vigore

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 01.04.2025.